



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 76 / 2024**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA BIENNALE TECNICO-ECONOMICA IN MERITO ALLA REVISIONE E VALIDAZIONE DEL P.E.F. DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2022-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI (CO.SE.A) - CIG B10E1D6F8B.**

### **IL RESPONSABILE**

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2023, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 30/06/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/1999 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che:

- nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;
- nel Regolamento comunale di disciplina della tariffa corrispettiva per i rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;
- il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è Aprica S.p.a., codice fiscale/partita IVA 00802250175, con sede legale a Brescia (BS), in via A. Lamarmora, 230;

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025", con la quale sono stati definiti i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022/2025;

Visto l'art. 7 della citata deliberazione n. 363 del 03/08/2021, che disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; e che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025;
- la trasmissione all'Autorità del piano economico finanziario avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visti i seguenti articoli dell'Allegato A della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif:

- art. 4.7, il quale che recita testualmente: "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria";
- art. 28.4, il quale recita testualmente: "Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";

Precisato che nel territorio in cui opera il Comune di Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune stesso;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,

convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Ritenuto, in considerazione delle molteplici competenze richieste in ordine agli adempimenti sopra descritti, di avvalersi di un operatore economico specializzato, cui affidare l'attività di assistenza tecnico-economica in merito alla revisione ed alla validazione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 2022/2025, secondo le specifiche previste dal metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) di ARERA (allegato A alla deliberazione 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii.);

Rilevato che, in merito alle descritte necessità, il Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A), codice fiscale 02460390376, partita IVA 00579851205, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, 30/10, risulta in possesso dei requisiti generali e tecnici necessari all'espletamento dell'attività sopra descritta;

Vista l'allegata offerta, presentata da Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A) al prot. n. 1311 del 12/02/2024, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi, verso corrispettivo di Euro 4.500,00, oltre I.V.A., per gli anni 2024 e 2025;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, il quale stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad Euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta, Furattini Roberta, Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Vista l'istruttoria a cura del RUP, che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di che trattasi e che

l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Atteso che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare tale dichiarazione, nell'ambito dei controlli a campione che verranno definiti annualmente;

Ritenuto di affidare a Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A) l'incarico di supporto alla revisione e validazione del P.E.F. del servizio di gestione integrata dei rifiuti 2022/2025 per il biennio 2024 e 2025, verso corrispettivo di Euro 4.500,00, oltre IVA;

Ritenuto, altresì, di assumere il conseguente impegno di spesa, pari a complessivi Euro 5.490,00, IVA compresa;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- il fine che si intende raggiungere con l'affidamento dei servizi di che trattasi è quello di dare supporto specialistico ai Responsabili dei Settori in ordine alle attività sopra descritte, che attraversano più aspetti disciplinari;

- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'assistenza alla revisione ed alla validazione del P.E.F. 2022/2025; che le clausole essenziali sono:

- a) durata:

- incarico biennale per gli anni 2024 e 2025;

- b) corrispettivo: Euro 4.500,00, oltre IVA, per un totale complessivo di Euro 5.490,00, IVA compresa;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizi 2024 e 2025;

Dato atto che in ottemperanza alla normativa vigente si è provveduto a richiedere il CIG B10E1D6F8B;

Dato atto che lo scrivente Responsabile, nell'approvazione del presente atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A**

1) Di affidare a Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A), codice fiscale 02460390376, partita IVA 00579851205, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, n. 30/10, l'incarico di assistenza tecnico-economica in merito alla revisione ed alla validazione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti 2022/2025 con riferimento al biennio 2024/2025, verso corrispettivo di Euro 5.490,00, IVA compresa, come da offerta allegata, ricevuta al prot. n. 1311 del 12/02/2024;

2) Di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 5.490,00, IVA compresa, come di seguito riportato:

- per Euro 2.745,00 al capitolo 4310 "Prestazioni professionali gestione finanziaria" – Missione 01, Programma 03, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

- per Euro 2.745,00 al capitolo 4310 "Prestazioni professionali gestione finanziaria" – Missione 01, Programma 03, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2025, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2025;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

4) Di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) Di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet [www.comune.dosolo.mn.it](http://www.comune.dosolo.mn.it) nella sezione "Privacy";

7) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 02/04/2024

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

